



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 123 DEL 06-12-2013

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO, LAVANDERIA E
GUARDAROBIA DELLA CASA PROTETTA DI CREPELLANO - ANNO 2014 -
FORNITORE: COOP SOCIALE I QUATTRO CASTELLI - CIG N. 5487285AD2**

LA DIRETTORA

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.ro 5 del 18/12/2012 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture";
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 3 del 24/05/2013 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2013/2015, del bilancio pluriennale di previsione 2013/2015 e del bilancio annuale economico preventivo 2013";
- **Richiamata**, inoltre, la determina n. 135 del 21.12.2012 con la quale si affidava con trattativa privata diretta, per il periodo dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, l'appalto del servizio di:
 - o lavanolo, sanificazione e stiratura biancheria piana;
 - o lavanolo sanificazione e stiratura biancheria da ristorazione
 - o lavanolo sanificazione e stiratura divise di lavoro;
 - o lavanderia sanificazione e stiratura indumenti ospiti;
 - o lavanderia sanificazione e stiratura tende;
 - o cucitura e rammendo indumenti ospiti e tende;
 - o guardaroba,
 - o etichettatura indumenti ospiti e divise di lavoro

della Casa Protetta di Crespellano (BO) Via IV Novembre n. 20 alla ditta Coop Sociale I Quattro Castelli con sede legale in Via Curiel, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme e sede commerciale in Via Morandi 73 - 40060 Toscanella di Dozza (Bo), C.F. e P. Iva 02358961205

Rilevato che:

- la ditta I Quattro Castelli ha regolarmente svolto il servizio richiesto;
- si esprime un giudizio positivo sul servizio prestato;

Visto:

- l'art. 52 del D. Lgs 163/2009 avente per oggetto " Appalti riservati" , che prevede: "Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali";

- l'art. 5 della Legge n. 381 del 08/11/1991 che prevede "Gli enti pubblici possono anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazioni stipulare convenzioni con cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) , per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitarie ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1.";
- la Legge Regionale n. 7 del 04/02/1994 e successive modificazioni;
- che la Coop I Quattro Castelli è una cooperativa sociale di tipo B);

Ritenuto di procedere affidando direttamente, ai sensi delle sopraccitate disposizioni legislative, il servizio di lavanolo, lavanderia e guardaroba della Casa Protetta di Crespellano (BO) Via IV Novembre n. 20, alla Coop Sociale I Quattro Castelli con sede legale in Via Curiel, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme e sede commerciale in Via Morandi 73 - 40060 Toscanella di Dozza (Bo), C.F. e P. Iva 02358961205 per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e alle medesime condizioni economiche dell'anno 2013 - canone mensile € 12.500,00 oltre IVA, per un valore complessivo per l'intero periodo contrattuale di € 150.000,00 oltre ad IVA;

Rilevato, infine, che in virtù della risposta ad apposita istanza di interpello avanzata dalla Coop I 4 Castelli, lettera prot. 909-30371/2004 del 12/5/04, l'Agenzia delle Entrate Direzione regionale dell'Emilia Romagna ha riconosciuto l'applicazione dell'aliquota IVA 4% al servizio di lavanderia svolto dalla Coop suddetta;

Dato atto inoltre:

- che il servizio Casa Protetta in oggetto é stato transitoriamente accreditato per nuclei:
 - 1^ nucleo 40 posti, gestore unico finale Ancora Servizi;
 - 2^ nucleo 30 posti, gestore unico finale ASC – Insieme;
- che dal 01/01/2014 in attuazione del piano di adeguamento presentato contestualmente alla richiesta di accreditamento si provvederà all'individuazione di un'unica responsabilità gestionale in capo ai due nuclei di assistenza;
- che la normativa di riferimento, precisamente la DGR 514/2009, allegato a) punto 1.2 ultimo capoverso, prevede che la gestione "per nuclei" si realizza per le strutture con unità organizzative autonome chiaramente identificabili, ad esclusione dei servizi di supporto, quali ad esempio quello oggetto del presente affidamento, che possono essere comuni;
- che sulla base di tali disposizione Ancora servizi, nel caso si completi il processo di cui al secondo alinea, provvederà al pagamento 4/7 dell'importo contrattuale direttamente alla Cooperativa affidataria;

D E T E R M I N A

per la ragioni di cui in premessa

- di affidare con trattativa privata diretta, per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, l'appalto del servizio di:
 - o lavanolo, sanificazione e stiratura biancheria piana;
 - o lavanolo sanificazione e stiratura biancheria da ristorazione
 - o lavanolo sanificazione e stiratura divise di lavoro;
 - o lavanderia sanificazione e stiratura indumenti ospiti;
 - o lavanderia sanificazione e stiratura tende;
 - o cucitura e rammendo indumenti ospiti e tende;

- o guardaroba,
- o etichettatura indumenti ospiti e divise di lavoro

della Casa Protetta di Crespellano (BO) Via IV Novembre n. 20 alla ditta Coop Sociale I Quattro Castelli con sede legale in Via Curiel, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme e sede commerciale in Via Morandi 73 - 40060 Toscanella di Dozza (Bo), C.F. e P. Iva 02358961205 a un canone mensile forfettario € 12.500,00 oltre IVA;

- di quantificare la spesa per il periodo suddetto in complessivi € 150.000,00 oltre ad IVA 4% per un totale di € 156.000,00 - CIG N. 5487285AD2
- di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel Bilancio di ASC InSieme.
- di dare atto che:
 - il servizio Casa Protetta in oggetto é stato transitoriamente accreditato per nuclei:
 - che dal 01/01/2014 in attuazione del piano di adeguamento presentato contestualmente alla richiesta di accreditamento si provvederà all'individuazione di un'unica responsabilità gestionale in capo ai due nuclei di assistenza;
 - che la normativa di riferimento, precisamente la DGR 514/2009, allegato a) punto 1.2 ultimo capoverso, prevede che la gestione "per nuclei" si realizza per le strutture con unità organizzative autonome chiaramente identificabili, ad esclusione dei servizi di supporto, quali ad esempio quello oggetto del presente affidamento, che possono essere comuni;
- che sulla base di tali disposizione Ancora servizi, nel caso si completi il processo di cui al secondo alinea, provvederà al pagamento 4/7 dell'importo contrattuale direttamente alla Cooperativa affidataria;
- Di inviare copia del presente atto alla Ditta Ancora servizi per la sottoscrizione in segno di accettazione di quanto indicato nel precedente capoverso;
- di approvare il testo della convenzione, allegato parte integrante alla determina, e di rimandare ad essa per quanto non espressamente stabilito nel presente atto

Casalecchio di Reno, 6 dicembre 2013


InSieme
La Direttrice
Elisabetta Scoccati
Vicezia consortile Interventi Sociali
Assistenza, Formazione e Promozione
La Direttrice
Elisabetta Scoccati

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO, LAVANDERIA E GUARDAROBA PRESSO LA CASA PROTETTA DI VIA IV NOVEMBRE N. 20 CREPELLANO – PERIODO 01 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2014 – CIG n. 5487285AD2

L'anno duemilatredici il giorno del mese di novembre presso la sede di Insieme Azienda Consortile interventi sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia

TRA

Insieme Azienda Consortile interventi sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede in Via Cimarosa n. 5/2 40033 Casalecchio di Reno BO rappresentata dalla Dott.ssa Elisabetta Scoccati in qualità di Direttore.

E

La Cooperativa sociale I Quattro Castelli con sede legale in Via Curiel, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme e sede commerciale in Via Morandi 73 - 40060 Toscanella di Dozza (Bo), C.F. e P. Iva 02358961205, iscritta all'albo nazionale della cooperative sociali, sezione B al n. A115613 rappresentata dal Sig. Accorsi Roberto nato a Rovigo il 17.07.1959 residente a Imola Via G.C. Croce n. 33 in qualità di rappresentante legale

PREMESSO CHE

- La cooperativa sociale ha tra le proprie finalità statutarie quella dello svolgimento delle seguenti attività ed è a tal fine dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale;
- Tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Che le predette persone costituiscono il 40% circa dei lavoratori.

In esecuzione della Determina n. 123 del 6/12/2013

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'azienda ASC InSieme, di seguito più brevemente denominata "ASC InSieme", affida alla Cooperativa sociale I Quattro Castelli, sopra identificata, di seguito più brevemente denominata, "Impresa" l'appalto dei seguenti servizi:

1. lavanolo, sanificazione e stiratura biancheria piana;
2. lavanolo sanificazione e stiratura biancheria da ristorazione
3. lavanolo sanificazione e stiratura divise di lavoro;
4. lavanderia sanificazione e stiratura indumenti ospiti;
5. lavanderia sanificazione e stiratura tende;
6. cucitura e rammendo indumenti ospiti e tende;
7. guardaroba,
8. etichettatura indumenti ospiti e divise di lavoro

della Casa Protetta Via IV Novembre n. 20, di seguito più brevemente denominata "casa protetta".

ART. 2 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Per biancheria piana si intende in via esemplificativa e non esaustiva: lenzuola, federe, coperte lana, copriletto, coprimaterassi ignifughi, copricuscini ignifughi, coprimaterassi cotone, copricuscini cotone, traverse, cerate, asciugamani (viso-mani).

Per biancheria da ristorazione si intende in via esemplificativa e non esaustiva: coprimacchie, tovaglie, paragambrini, asciugapiatti. L'Impresa dovrà fornire tovagliato adeguato alle seguenti festività: Natale, Pasqua. Per divise di lavoro si intendono pantaloni, casacche, magliette m/m golfini nelle dotazioni individuate nella regolamentazione interna dell'ASC Insieme sulla massa vestiario del personale casa protetta.

Per indumenti ospiti si intendono anche gli indumenti intimi.

Il servizio di lavanderia e stiratura verrà svolto presso i locali dell'Impresa con personale e mezzi della stessa.

Il servizio di guardaroba verrà svolto presso la casa protetta nei locali dalla stessa individuati con personale dell'Impresa.

Il servizio di guardaroba si occupa:

- del ritiro dei capi da lavare dal magazzino dove sono stati depositati dal personale della casa protetta ad eccezione delle divise da lavoro che dovranno essere ritirate dagli spogliatoi del personale.
- della consegna dei capi lavati ai piani, per gli indumenti ospiti la consegna avverrà direttamente all'interno degli armadi a ciascuno riservati; per quanto riguarda la biancheria da ristorazione la consegna dovrà avvenire negli appositi spazi a ciò individuati all'interno della cucina stessa; per quanto riguarda le divise da lavoro le stesse dovranno essere consegnate nell'apposito armadio a ciò individuato.

La distribuzione dei capi lavati dovrà essere effettuata quotidianamente indicativamente:

- per la biancheria piana dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e comunque in orari che non interferiscano con le alzate degli ospiti ma che garantiscano la disponibilità di cambi durante la giornata;
- per la biancheria da ristorazione dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e comunque in orari che garantiscano la presenza di biancheria negli orari delle colazioni.

Il servizio di guardaroba dovrà essere dotato a cura e spese dell'Impresa di appositi carrelli in metallo nei quali il personale dovrà riporre i sacchi contenenti i capi da inviare in lavanderia, nonché da utilizzare per la distribuzione della biancheria lavata.

Il servizio di guardaroba dovrà essere organizzato, dal lunedì al sabato, in modo tale da garantire almeno l'accesso dalle ore 7,30 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì e dalle 7,30 alle 12,30 il sabato.

Il ritiro e la consegna dei capi dovrà avvenire con personale e mezzi dell'Impresa, almeno tre volte a settimana per il ritiro almeno due volte a settimana per la consegna.

Le consegne degli articoli lavati devono comunque garantire il corretto funzionamento della casa protetta.

I capi dovranno essere perfettamente lavati, asciugati, stirati piegati ed imballati in pacchi sigillati e maneggevoli onde garantire la massima igiene delle biancherie in essi contenute.

L'Impresa dovrà fornire all'inizio del servizio una scorta dei capi di lavanderia piana e da ristorazione in misura adeguata e tale da garantire un minimo di 4 cambi completi per tutta la struttura.

L'impresa dovrà inoltre, in caso di necessità, aumentare la dotazione con la massima celerità.

L'Impresa dovrà:

1. utilizzare detersivi ed additivi che dovranno essere a norma di legge, idonei ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza, nonché evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali: allergie, irritazioni della pelle o altro. A tal fine l'Impresa dovrà a richiesta di ASC Insieme, consegnare le schede tecniche, rilasciate dalla ditta produttrice dei detersivi ed additivi utilizzati nelle varie fasi del lavaggio e della stiratura;

2. dotare gli impianti di lavaggio di sistemi di depurazione dell'acqua nonché di sistemi che consentano il raggiungimento di temperatura dell'acqua tali da assicurare una parziale disinfezione dei capi;
3. garantire un'ottimale disinfezione dei capi, utilizzando i trattamenti più opportuni secondo la tipologia dei medesimi;

L'Impresa dovrà comunicare a richiesta dell'ASC Insieme, i prodotti (detersivi ed additivi) utilizzati per il servizio indicando anche la ditta fornitrice e/o produttrice degli stessi. Successivamente l'Impresa dovrà tempestivamente comunicare eventuali variazioni dei prodotti o delle ditte fornitrici o produttrici degli stessi.

L'ASC Insieme si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso l'Impresa con possibilità di prelevare campioni dei materiali usati.

L'etichettatura delle divise da lavoro dovrà consistere oltre che nella medesima etichettatura fatta per gli indumenti degli ospiti, nell'applicazione sul taschino della divisa della denominazione "Istituzione servizi sociali" o altra dicitura che verrà comunicata a cura dell'ASC Insieme, seguita dal nome dell'operatore.

ART. 3 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si impegna a:

1. rendere le prestazioni di cui al presente appalto tramite l'impiego di attrezzature, mezzi e personale della stessa;
2. utilizzare nel presente appalto n. 5 lavoratori svantaggiati;
3. mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4, 2^a comma L. 381/1991 per tutto il periodo dell'appalto;
4. nominare un responsabile dello svolgimento dell'attività;
5. utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/1991, per prestazioni complementari.

L'Impresa, relativamente al personale assegnato al servizio, solleva l'ASC Insieme da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti ed attestati di formazione sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa dovrà osservare relativamente al proprio personale, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, lavoro delle donne, dei fanciulli, dei disabili, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Impresa dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti, e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi di zona, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di categoria stipulanti i contratti o se recede dalle stesse, indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni delle stesse e da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale.

I suddetti obblighi sono da intendersi anche nei confronti dei soci lavoratori e delle borse lavoro.

L'impresa è tenuta, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'ASC Insieme, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L'Impresa ha l'obbligo di:

- fornire, a richiesta dell'ASC Insieme, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio;
- attivare, a richiesta dell'ASC Insieme, controlli a campione sul regolare svolgimento del servizio.

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia dell'ASC Insieme sia di terzi durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

L'ASC Insieme si intende al riguardo sollevata da ogni responsabilità ed onere.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'ASC INSIEME

Sono a carico dell'ASC Insieme le spese per:

1. la messa in disponibilità di locali per il servizio di guardaroba;
2. le utenze relativi ai locali adibiti a guardaroba;
3. le pulizie dei magazzini e dei locali guardaroba;

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorre dal 01 gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2014.

ART. 6 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo offerto si intende omnicomprendente di tutte le prestazioni e forniture di cui al presente capitolato.

L'Impresa fatturerà mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto ad ASC InSieme.

L'ASC Insieme provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni fine mese dal ricevimento della documentazione, da presentare a cura dell'Impresa, idonea a permettere l'accertamento della regolarità contributiva nei confronti dei dipendenti e riferiti al periodo oggetto di fatturazione.

Salvo i casi previsti nei successivi commi del presente articolo, ritardi nel pagamento oltre il termine di cui sopra, comportano l'applicazione degli interessi di legge, precisando che l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

In caso di inottemperanza, accertata dall'ASC Insieme, agli obblighi derivanti dall'applicazione di condizioni normative e retributive inferiori a quelle risultanti dai CCNL in vigore ed accordi locali, lo stesso comunicherà all'impresa ed anche all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in essere, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali verso i dipendenti o soci dell'impresa. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate avverrà dopo aver accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. In tale ipotesi l'Impresa non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento.

Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'ASC Insieme verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Impresa non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento.

Nel caso si completi il processo di divisione dei nuclei assistenziali l'Impresa fatturerà mensilmente e posticipatamente il corrispettivo come segue:

- 3/7 ASC InSieme
- 4/7 Ancora Servizi

ART. 7 – SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI

E' vietato all'Impresa:

- subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento da danni e delle spese causate a ASC InSieme, salvo maggiori danni subiti.
- cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate a ASC InSieme, salvo maggiori danni subiti.

E' ammessa la cessione del credito alle condizioni di cui all'art. 117 D. Lgs 163/2007.

ART. 8 – CONTESTAZIONI

L' ASC Insieme farà pervenire per iscritto all' Impresa, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Impresa sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nel presente capitolato.

L'impresa non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

ART. 9 – PENALITA'

Le penali vengono così articolate:

1. mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'ASC Insieme a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al 50% del valore affidato relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. mancato invio dell'elenco dei prodotti utilizzati per il servizio nei termini indicati dall'ASC Insieme di cui all'art. 2 penale Euro 100,00;
3. mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di Euro 50,00 per ogni prodotto non preventivamente segnalato;
4. inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei punti precedenti: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.

L'ASC Insieme avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell' ASC Insieme.

Si provvederà al recupero delle penalità poste a carico dell'Impresa mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale e' adottato il provvedimento di irrogazione della penalità, senza bisogno di diffide o formalità di sorta e salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

L'applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti all'ASC Insieme per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

1. abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
2. impiego di personale non dipendente o socio dall'impresa o borsa lavoro presso l'Impresa;
3. richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel corso del contratto;
4. applicazione di tre penalità nel corso del contratto;
5. inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali nei confronti del personale;
6. apertura di una procedura concorsuale che possa pregiudicare, a giudizio dell'ASC Insieme, lo svolgimento del servizio;
7. messa in liquidazione dell'Impresa, qualora l'ASC Insieme, a proprio giudizio ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
8. cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
9. cessione del contratto;
10. grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
11. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'ASC Insieme;
12. subappalto totale o parziale dei servizi;
13. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
14. qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ASC Insieme di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l'Impresa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l'ASC Insieme dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.

L'ASC Insieme potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere.

ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'ASC Insieme recederà dal contratto qualora l'Impresa non provveda, entro il termine fissata dall'ASC Insieme, alla stipulazione della convenzione.

L'Impresa non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, 1463, 1467). Qualora l'Impresa dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, sarà inoltre addebitata all'Impresa, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

ART. 12 - SICUREZZA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'ASC Insieme si impegna:

- nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, ad informare l' Impresa sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- a coordinare con l' Impresa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
- ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art 26 comma 3 D Lgs 81/2008;
- a mettere a disposizione dell' Impresa i locali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio conformi alla vigente normativa edilizia, urbanistica ed in materia di sicurezza e in buono stato di conservazione ed efficienza.
- a garantirne il mantenimento in efficienza di quanto sopra attivando i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente agli impianti (elettrici, termici, antincendio), alla struttura ed alle attrezzature.

L' Impresa ha l'obbligo di:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente appalto;
- coordinare con l'ASC Insieme gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
- attenersi, in quanto datore di lavoro, alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008);
- fornire all'ASC Insieme tutte le informazioni e comunicazioni attestanti il regolare assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti punti;

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza l'ASC Insieme potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando l' Impresa non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell' Impresa, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto all'ASC Insieme di agire per rivalsa nei confronti dell' Impresa medesima.

Nel corso del contratto in caso di modifiche incidenti sulle modalità realizzative del servizio in appalto il DUVRI potrà essere aggiornato da ASC Insieme anche su proposta dell' Impresa.

ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra l'ASC Insieme e l' Impresa che dovessero insorgere per l' esecuzione del contratto è competente esclusivamente il foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 - DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l'Impresa dovrà eleggere domicilio legale presso la sede dell'ASC Insieme.

ART. 16 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2^a comma del DPR 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico dell'Impresa.

ART.17 – TRACCIABILITA'

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per l'Azienda consortile interventi sociali
Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Il Direttore
Dott.ssa Elisabetta Scoccati

Per la Cooperativa Sociale
I Quattro Castelli
Il Legale rappresentante
Accorsi Roberto

Per Ancora Servizi
presa visione e accettazione contenuti
di cui all' 6 ultimo comma
La Vice Presidente
Avv. Katia Ceccarelli

Casalecchio di Reno, 6 dicembre 2013


La Direttrice
Elisabetta Scoccati
Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia
La Direttrice
Elisabetta Scoccati